

Scheda informativa

Chi può accedere alla CIP? I professionisti della salute secondo la LCIP

1. Definizione di «professionista della salute»

I professionisti della salute autorizzati e i loro ausiliari possono accedere, tramite la cartella informatizzata del paziente (CIP), ai dati rilevanti ai fini della cura dei loro pazienti. La presente scheda informativa spiega quali sono i requisiti affinché un professionista della salute possa accedere alla CIP. Gli ausiliari possono avere accesso a una CIP anche senza soddisfare tali requisiti (cfr. [Scheda informativa «Impiego di persone ausiliarie per l'elaborazione di dati nella CIP»](#)).

La legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) definisce il professionista della salute nel modo seguente:

Professionista della salute: specialista del settore sanitario riconosciuto dal diritto federale o cantonale che presta o prescrive cure o dispensa agenti terapeutici o altri prodotti nell'ambito di una cura ([art. 2. lett. b. LCIP](#))

Pertanto, per essere considerati professionisti della salute è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- essere in possesso della qualifica professionale («specialista riconosciuto»); e
- essere coinvolti nel contesto di un trattamento («presta o prescrive cure o dispensa agenti terapeutici o altri prodotti nell'ambito di una cura»).

2. Qualifica professionale

Di norma, per verificare se una persona possiede le qualifiche professionali per essere un professionista della salute si ricorre a un registro professionale federale o cantonale (cfr. allegato). Le professioni riconosciute dal [diritto federale](#) sono elencate nei seguenti registri federali:

- Registro delle [professioni mediche universitarie «MedReg»](#)
- Registro delle [professioni psicologiche «PsiReg»](#)
- Registro delle [professioni sanitarie «LPSan»](#)

Le professioni riconosciute dal [diritto cantonale](#) sono iscritte in un registro di competenza della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantionali della sanità (CDS):

- Registro nazionale delle [professioni sanitarie «NAREG»](#)

Nel registro NAREG sono riportate in particolare le professioni sanitarie con diploma di scuola universitaria professionale (SUP) o di scuola specializzata superiore (SSS), per esempio infermiere/a dipl. SSS.

Questi registri nazionali e intercantionali, tuttavia, non sono completi. Vi possono essere altre professioni riconosciute dal diritto cantonale o nazionale che potrebbero soddisfare i requisiti per la definizione di «professionista della salute», ma che non sono iscritte in un registro nazionale o cantonale, come l'operatore/operatrice sociosanitario/a AFC. In questi casi è la comunità, eventualmente di concerto con le autorità competenti o le società specializzate, a decidere se le qualifiche professionali soddisfano i requisiti per la definizione di «professionista della salute» ai sensi della LCIP.

La verifica delle qualifiche professionali nei singoli casi è di competenza delle comunità o delle comunità di riferimento ([art. 9 cpv. 2 lett. b OCIP](#)). Queste devono garantire che i dati contenuti nel registro federale o cantonale in cui è iscritto il professionista della salute vengano ripresi nei servizi centrali di ricerca di dati della CIP ([n. 1.3.3 lett. e, allegato 2 OCIP-DFI](#)). Nei restanti casi, se non sono presenti iscrizioni in un registro, è necessario verificare la qualifica in altro modo e riprendere le informazioni pertinenti.

3. Contesto di cura

L'appartenenza a uno dei gruppi professionali menzionati è il requisito di base affinché un professionista della salute abbia potenzialmente diritto di accesso alla CIP. Come riportato nella definizione di «professionista della salute», per poter accedere a una CIP è anche necessario svolgere una funzione nel contesto di una cura attuale ed effettiva di un paziente (prestare o prescrivere cure o dispensare agenti terapeutici o altri prodotti nell'ambito di una cura). La legge federale definisce la cura nel modo seguente ([art. 2 lett. c LCIP](#)):

Cura: tutte le attività svolte da un professionista della salute al fine di guarire o curare un paziente oppure prevenire, individuare precocemente, diagnosticare o lenire una malattia

In alcune strutture medico-sociali come gli istituti per invalidi, che non forniscono prestazioni remunerate dalla LAMal, potrebbe mancare il contesto di cura, motivo per cui in queste strutture si trovano meno «professionisti della salute» ai sensi della LCIP, ma piuttosto professionisti in ambito sociale o assistenziale, il cui profilo non corrisponde alla definizione di «professionista della salute» secondo la LCIP. Tuttavia, in presenza di un contesto di cura di un caso singolo vi è sempre anche un professionista della salute responsabile – all'interno o all'esterno della struttura – a cui può essere dato il diritto di accesso.

Anche i laboratori indipendenti e gli istituti di laboratorio che effettuano analisi su mandato di un medico sono considerati strutture sanitarie ai sensi della LCIP – in particolare se soddisfano i requisiti di cui agli [articoli 53 e 54](#) dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal). Spetta alla rispettiva comunità o comunità di riferimento verificare se un laboratorio indipendente soddisfa tali requisiti. Lo stesso vale, per analogia, per la registrazione dei professionisti della salute che lavorano presso il laboratorio.

Per il personale dei servizi sociali degli ospedali un accesso alla CIP può essere utile per esempio nella pianificazione delle dimissioni ospedaliere. Tuttavia, poiché gli assistenti sociali non sono professionisti della salute ai sensi della LCIP, in questo caso devono essere registrati come ausiliari dalla direzione medica competente e, in seguito, agire sempre in nome e su mandato del professionista sanitario di grado superiore (cfr. [Scheda informativa «Personale ausiliario»](#), in tedesco). Una soluzione analoga è concepibile anche per quegli assistenti sociali che lavorano, per esempio, nei gruppi di cura dei pazienti oncologici.

Come per la verifica delle qualifiche professionali, in tutti i casi sopra descritti anche la verifica del contesto di cura è di competenza delle comunità o delle comunità di riferimento ([n. 1.3.3 lett. c, allegato 2 OCIP-DFI](#)).

4. Ulteriori requisiti

Come ulteriori requisiti, il professionista della salute deve appartenere a una comunità o comunità di riferimento certificata e disporre di un'identità elettronica sicura ([art. 7 cpv. 1 lett. b LCIP](#)). Di conseguenza, case manager, medici di fiducia dell'assicurazione malattie o periti dell'AI non sono considerati professionisti della salute ai sensi della LCIP. In questi casi, infatti, mancano sia l'appartenenza a una comunità o comunità di riferimento, sia il contesto di cura.

Ad ogni modo, il requisito più importante per accedere alla CIP è l'autorizzazione da parte del paziente, il quale deve concedere esplicitamente al professionista della salute i diritti di accesso affinché

questo possa visionare ed elaborare i documenti contenuti nella CIP. È possibile invece salvare documenti nella CIP di un paziente anche senza diritti di accesso.

Allegato: professioni sanitarie secondo il registro delle professioni (stato: 10.05.19)

Di seguito sono elencate le professioni iscritte nei registri professionali summenzionati. Tuttavia, lo spettro dei vari registri non è completo e vi possono essere altre professioni che soddisfano la definizione di «professionista della salute» secondo la LCIP ma che non sono incluse in questi registri.

[Registro delle professioni mediche MedReg](#)

Medico
Chiropratico/Chiropratica
Medico-dentista
Farmacista
Veterinario/Veterinaria

[Registro delle professioni psicologiche PsiReg](#)

«Tutti gli psicologi che dispongono di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto nei settori specialistici psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva, psicologia clinica, neuropsicologia e psicologia della salute».

[Registro delle professioni sanitarie LPSan](#)

Infermiere/Infermiera
Fisioterapista
Ergoterapista
Levatrice
Dietista
Optometrista
Osteopata

[NAREG](#)

Osteopata con diploma intercantonale CDS
Logopedista dipl. CDPE
Bachelor of Science SUP in alimentazione e dietetica
Bachelor/Master of Science SUP in ergoterapia
Bachelor of Science SUP in ostetricia
Bachelor/Master of Science SUP in fisioterapia
Bachelor/Master of Science SUP in cure infermieristiche/Master of Science in Nursing
Bachelor of Science SUP in optometria
Optica e ottico EPS
Naturopata con diploma federale
Specialista d'attivazione SSS
Tecnica in analisi biomediche e tecnico in analisi biomediche SSS
Igienista dentale SSS
Droghiere SSS
Tecnica e tecnico di radiologia medica SSS/Bachelor of Science HES-SO en technique en radiologie médicale
Tecnica e tecnico di sala operatoria SSS
Ortottista SSS
Infermiera e infermiere SSS
Podologa e podologo SSS

Soccorritrice e soccorritore SSS

Ottica e ottico AFC con autorizzazione professionale cantonale

Podologa e podologo AFC con autorizzazione professionale cantonale

Massaggiatrice medica e massaggiatore medico con attestato professionale federale